

SEZIONE B1

Attuazione ORDINANZA Commissario Straordinario PSA n. 4/2026 - Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.

1.DEFINIZIONI

Zona infetta

È una zona precedentemente indenne in cui sono stati riscontrati dei primi casi di peste suina africana.

Zona di restrizione di tipo III – ZR III (zona infetta)

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.

Zona di restrizione di tipo II – ZR II (zona infetta)

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici.

Zona di restrizione di tipo I – ZR I

È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV)

A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, o altrove, in funzione dell’analisi del rischio e dell’andamento della situazione epidemiologica, è individuata una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali.

Zona di Riduzione della densità di cinghiale

A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km. In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico.

Zone indenni

Tutto il restante territorio regionale.

Operatori abilitati al controllo e limitazioni

Personale in possesso dell’abilitazione art. 37 L.R. 3/94 e/o art. 51 L.R. 3/94 oltre a quelli individuati dal decreto ministeriale 13 giugno 2023.

ACL

Autorità (sanitaria) competente locale:

ACR

Autorità (sanitaria) competente regionale:

Polizia Provinciale: corpi di Polizia Provinciale e della Città Metropolitana di Firenze

Unità di gestione (UDG)

Aree delimitate oggetto di gestione faunistica del cinghiale, caratterizzate da individuazione numerica (cod. UDG) e cartografica (Portale regionale Geoscopio) univoca. Ciascuna UDG ha un proprio titolare/referente di gestione, un proprio piano di prelievo ed un elenco di operatori utilizzabili per gli interventi. Sono UDG, ad esempio: i Distretti di gestione del cinghiale degli ATC, gli istituti faunistici pubblici e privati, le aree protette della l.r. n. 30/2015 e l. n. 394/1991.

2. MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER IL PRELIEVO VENATORIO E CONTROLLO FAUNISTICO NELLE ZONE A RESTRIZIONE E ZONE INDENNI.

2.1 ZONE A RESTRIZIONE II E III

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona CEV.

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato.

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*.

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo e contenimento faunistico:

Sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento e forme collettive con 3 cani e un massimo di 20 persone per unità di gestione (UDG) del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Nella medesima UDG del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte in parallelo con altre squadre.**

***"Sono consentite le attività di controllo faunistico con la forma collettiva condotte contemporaneamente ma disgiunte spazialmente nella stessa UDG, ma in settori diversi della medesima Unità di gestione"

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Altre specie

Prelievo venatorio: vietato con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

2.2 ZONE A RESTRIZIONE I

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione I non ricadenti nella Zona CEV

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Eventuali deroghe (su attività venatoria) potranno essere concesse da parte del Commissario Straordinario come previsto dal comma 18 art. 4 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 . I capi abbattuti in attività venatoria in deroga e nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalle norme. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i prelievi di organi target (in via prioritaria la milza) previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari.

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*.

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la "cerca" a piedi o da veicolo, le forme collettive con 3 cani ed un massimo di 20 persone per UDG del cinghiale (es. distretti, zona caccia al cinghiale) al giorno.

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

2.3 ZONA CEV

Quanto di seguito vale indipendentemente dalla tipologia delle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L'elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

Consentite le attività di depopolamento attuate con il controllo faunistico tramite trappolaggio e tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento.

Nei comuni della Zona CEV in cui la malattia non è mai stata rilevata o è assente da più di 4 mesi è autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale attraverso la tecnica della girata con 1 cane limiere (cane abilitato per prove di lavoro specifiche da un giudice ENCI) e 6 operatori abilitati.

Nella Zona CEV il Commissario Straordinario alla PSA, sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica, sentito il GOE, può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori in deroga a quanto sopra riportato.

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Altre specie

Il prelievo venatorio: è vietato in forma collettiva con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana ad esclusione delle forme collettive effettuate con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale e tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani. Dette attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

2.4 ZONA DI RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DI CINGHIALE

Cinghiale

Prelievo venatorio: consentito dal 1 settembre al 28 febbraio in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana nel calendario venatorio regionale. Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale.

I capi abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico, devono essere testati per la PSA e *Trichinella* spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

Divieto di eviscerazione in loco dei cinghiali abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico

2.5 ZONA INDENNE

Cinghiale

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

3 OPERATORI

ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONE II, III E ZONA CEV

Tutte le figure incaricate di svolgere le attività di controllo faunistico devono essere adeguatamente formate dall'Autorità competente locale (di seguito ACL), in materia di biosicurezza.

Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'ACL in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree.

Ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di controllo faunistico nelle zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV) gli operatori abilitati al controllo faunistico devono trasmettere alla polizia provinciale, o ad altro ente individuato dalla Regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di prendere parte agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in dette zone in forma esclusiva.

Gli operatori abilitati che effettuano il controllo faunistico verso la specie cinghiale in aree ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e Zona CEV) non possono svolgere attività venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione I o zone indenni).

È comunque prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 (art. 4 comma 5) una possibilità di deroga per poter svolgere l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione e zone indenni) gli operatori abilitati trasmettono alla polizia provinciale o ad altro ente individuato dalla Regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni ad attività di controllo in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV). Nell'autocertificazione volta alla deroga deve essere indicata la zona ad alto rischio in cui è stata svolta la precedente attività di controllo. Ciò al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. Prima di prendere parte ad attività di depopolamento in zone a minor rischio i mezzi, le attrezzature e i cani devono rispettare quanto indicato nell'allegato 3 della presente Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Oltre a quanto richiamato in precedenza, per ogni UDG devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) per le UDG costituite da Distretti di Gestione, ZRC, ZRV e altri istituti faunistici pubblici di cui alla L.R. 3/94 è necessaria l'iscrizione all'ATC. Il Presidente dell'ATC fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata;
- b) per le UDG costituite da Istituti faunistici privati, il titolare dell'istituto fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata al massimo due volte per anno solare, e a distanza comunque minima di tre mesi;
- c) per le UDG costituite da Aree protette: gli operatori, oltre al personale individuato dai gestori dell'area protetta, dovranno essere individuati fra quelli dei punti "a" e "b" precedenti. Il Responsabile dell'Area protetta fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

ZONA DI RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DI CINGHIALE

La formazione in materia di biosicurezza di tutti gli operatori che effettuano abbattimenti di cinghiali sia in caccia sia in controllo, NON è obbligatoria ma fortemente raccomandata.

Al fine di velocizzare e coordinare le attività di campionamento, funzionali ad un incremento degli abbattimenti, l'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa

applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

È necessario che per ogni squadra di caccia al cinghiale e per ogni distretto di gestione in ANV del cinghiale, siano formati* uno o più cacciatori per le procedure di prelievo dei campioni [*Corso "Persona Formata" ai sensi della D.G.R.T. 528/2023, Corso di biosicurezza erogato dall'ACL]

Gli operatori che svolgono o hanno svolto l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a restrizione nei confronti della specie cinghiale, devono produrre l'autocertificazione di cui all'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 s.m.i..

ZONA INDENNE

La formazione in materia di biosicurezza di tutti gli operatori che effettuano abbattimenti di cinghiali sia in caccia sia in controllo, NON è obbligatoria ma fortemente raccomandata.

Gli operatori che svolgono o hanno svolto l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a restrizione nei confronti della specie cinghiale, devono produrre l'autocertificazione di cui all'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

4. PIANO DI BIOSICUREZZA

Ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone (zone di restrizione III, II, I, CEV), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale in tali zone sono vincolate all'approvazione, da parte dell'ACL, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nell'Allegato 1 all'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto Faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, trasmesso all'ACL per approvazione e deve contenere l'elenco:

- (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare;
- (ii) delle strutture identificate per il conferimento delle carcasse;
- (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte.

Anche il personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

L'Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo del cinghiale, deve inviare tempestivamente il piano di gestione della biosicurezza autorizzato dall'ACL alla Polizia Provinciale competente per territorio.

SEZIONE B2

Attuazione del Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna (ai sensi dell'Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026)

1. PREMESSA

Il Piano si applica nei territori delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici

Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'Ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati. [ART.1 Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026]

2. DEFINIZIONI

Ad integrazione delle indicazioni contenute nella SEZIONE B1 del presente Allegato, si riportano le definizioni coerenti con l'Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026 di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n.7/2026.

Tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza Commissariale sopracitata, con particolare riferimento alle “Strategie specifiche di intervento”, si ritiene necessario schematizzare le definizioni delle Zone A, B e C e le relative modalità di abbattimento ai fini di una corretta applicazione del Piano. Tutto ciò al fine di consentire agli attuatori del Piano (SV USL, Polizie Provinciali, ATC, AFV/AAV, Aree Protette) l'individuazione puntuale e chiara della zonizzazione prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026.

Zona A

I confini territoriali della Zona A corrispondono alla Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) ricadente nelle Zone II (2) e III (3).

Zona B

I confini territoriali della Zona B corrispondono alla Zona I (1), al cui interno vengono identificati i corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II.

Zona C

I confini territoriali della Zona C corrispondono alle aree INDENNI corrispondenti alla Zona di Riduzione della densità di cinghiale di cui all'art. 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

3. MODALITÀ SPECIFICHE DI INTERVENTO [art 2 Ordinanza CS-PSA n.7/2026]

ZONA A

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo e contenimento faunistico:

- 1) Sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento.
- 2) Sono autorizzate dal Commissario (nazionale) per la PSA, forme di collettive di controllo faunistico con al massimo 3 cani e senza limiti di persone esclusivamente nelle Unità di Gestione (UDG) del cinghiale con sensibilità della sorveglianza elevata. Le modalità di comunicazione della suddetta autorizzazione sono stabilite dalla Struttura Commissariale.
- 3) Oltre a quanto indicato nell'Ordinanza CS-PSA 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche (porzioni o intere UDG) individuate dal Commissario Straordinario alla PSA (nazionale) e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico.

ZONA II NON RICADENTE IN ZONA A (Zona CEV inclusa nelle Zone di RESTRIZIONE II, III)

In deroga al comma 1, articolo 4 dell'Ordinanza CS-PSA 4/2026, nella zona di restrizione 2 e 3 non ricadente nella Zona A/zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con 3 cani senza limiti di persone

Altre specie

Prelievo venatorio: vietato in forma con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

ZONA B (Zona di RESTRIZIONE I)

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

1. Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la “cerca” a piedi o da veicolo o da appostamento.

2. Nei territori delle UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere effettuati anche interventi collettivi con 3 cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'articolo 4, comma 2, dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani.

3. Nelle porzioni di UDG che ricadono a sud dell'autostrada A11 Firenze – Viareggio, in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali, è possibile effettuare il depopolamento anche con interventi collettivi senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato.

Quando un'UDG con sensibilità della sorveglianza alta ricade in zona di restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 nella sezione ‘Operatori’ in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

ZONA C

Cinghiale

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana. Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

La forma singola ha inizio il 20 settembre.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale.

I capi abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico, devono essere testati per la PSA e *Trichinella* spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

4. Articolazione territoriale e temporale degli abbattimenti

Le modalità di abbattimento nelle zone a restrizione e riduzione, secondo la zonizzazione prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026, sono integrate nel quadro modulare delle attività di eradicazione della PSA previste Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna.

5. Operatori

vedi relativo capitolo sezione B1

6. Piano Biosicurezza

vedi relativo capitolo sezione B1